

Avviso di notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio, Sez. I Bis con ordinanza n. 1521/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso e dei motivi aggiunti da parte dei controinteressati.

Si rende noto che con ordinanza n. 1521/2019, il TAR Lazio, Roma, Sez. I Bis, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami del sunto del ricorso originario, dei motivi aggiunti e delle relative conclusioni, nonché degli estremi dell'ordinanza 1521/2019. In esecuzione del citato provvedimento si indicano di seguito:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di RG e data dell'udienza già fissata con l'ordinanza.

TAR Lazio, Sez. I Bis di Roma – R.G. 193/2018 – Udienza 2 dicembre 2019

b) nominativo del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata

Falchetto Francesco, nato a Nuoro il 21.7.1991, residente a Orotelli (NU) via Carbonia 7, c.f. FLCFNC91L21F979I, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Soddu (SDDRFL65C01F979M – pec avv.raffaele.soddu@onepec.it – fax 070 41432);

Ministero dell'interno e Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

c) controinteressati

I vincitori e gli idonei di cui alle graduatorie approvate con d.m. 14.11.2018, n. 237. Per l'indicazione nominativa si rinvia all'allegato 2 recante le predette graduatorie.

d) sunto del ricorso originario, dei primi e dei secondi motivi aggiunti e delle relative conclusioni

RICORSO DEL 2.1.2017

Conclusioni: il ricorrente chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione ed istanza di decreto presidenziale inaudita altera parte, del provvedimento con il quale la Commissione esaminatrice del pubblico concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco bandito con d.m. 18.10.2016, n. 676, lo ha giudicato inadoneo per mancato superamento della prova di acquaticità; del provvedimento con il quale è stata disposta la sua esclusione dalle ulteriori prove del concorso; della nota 27.11.2017, n. 9161 e della comunicazione della Commissione esaminatrice 10.11.2017; ove occorra dell'art. 7 d.m. 676/2016 e dell'allegato B nella parte in cui stabiliscono una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di almeno 7/10; della direttiva tecnica 11.3.2016 e di ogni atto presupposto e conseguenziale, anteriore e successivo. Aveva altresì formulato istanza istruttoria.

Sunto dei motivi

1) Violazione dell'art. 3 d.m. 18.9.2008, n. 163, dell'articolo 7 del D.M. 18.10.2016, n. 676 e del d.m. 11.3.2016 (direttiva tecnica). Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, errore di fatto, manifesta illogicità e irrazionalità.

1.1. Né il bando (d.m. 18.10.2016, n. 676), né il d.m. 11.3.2016 (Direttiva tecnica) stabiliscono modalità e strumenti del cronometraggio. La Commissione non ha dato atto

dell'esistenza di uno strumento tarato idoneo a misurare con certezza i secondi impiegati e nella nota 27.11.2017, prot. n. 91061 non ha indicato il tempo impiegato dal ricorrente o di quanto secondi questi avrebbe "sforato", essendosi limitata ad asserire che non è riuscito ad esaurire la prova natatoria nei 35 secondi. Si prospetta il difetto di motivazione (violazione art. 3 l. 241/1990). La prova non è stata regolarmente misurata e valutata.

1.2. Con riguardo al "Protocollo di esecuzione", il Modulo stabilisce che "personale addetto all'assistenza" dà il comando "a posto", il comando "pronto" e infine il comando "via": "quando il candidato è fermo in posizione, il personale suddetto dà il comando 'via' e, contemporaneamente, la Commissione esaminatrice fa partire il cronometraggio della prova". Nella specie, il protocollo non è stato rispettato. Il cronometro era tenuto dal medesimo soggetto "personale addetto all'assistenza" che posto sul bordo della piscina affianco al candidato aveva dato i tre comandi "a posto", "pronto", "via". E' questo che ha premuto il pulsante alla partenza e all'arrivo seguendo il candidato mentre effettuava il percorso. Avrebbe dovuto essere la Commissione esaminatrice a far partire e a far terminare il cronometraggio, come stabilito dall'allegato B. Trattandosi di un elemento essenziale ai fini dell'attività valutativa, tale adempimento non poteva essere affidato a soggetto estraneo alla Commissione. I membri della Commissione sono rimasti seduti in corrispondenza della parte centrale della piscina, senza poter effettuare una diretta verifica e fidandosi di quanto riferito dal "personale addetto all'assistenza".

2. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irrazionalità. Violazione del principio di proporzionalità.

In via subordinata, si impugnano l'art. 7 del d.m. 676/2016 e l'allegato B nella parte in cui stabiliscono una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di almeno 7/10, così escludendo che una sia pur lieve insufficienza in uno dei moduli possa essere compensata dai maggiori voti conseguiti negli altri. L'art. 7 del bando al comma 6 stabilisce un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione: a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli 50 punti; b) colloquio 35 punti; c) titoli 15 punti. La prova motorio-attitudinale viene complessivamente considerata (50 punti corrispondenti a 12,50 punti per prova). Successivamente, in modo del tutto illogico, lo stesso art. 7 stabilisce che *"la prova motorio-attitudinale s'intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di almeno 7/10"*. Il passo è riportato anche nella prima pagina dell'allegato B. In tal modo, chi abbia riportato anche un punteggio elevato negli altri moduli, è escluso dalle rimanenti prove se in uno solo dei quattro moduli abbia conseguito una pur lieve insufficienza. Paradossalmente la prova motorio attitudinale potrebbe essere superata da chi avendo riportato in tutti i moduli la mera sufficienza (6,25) si è attestato complessivamente a 25 punti, mentre chi ha conseguito il massimo (12,50) in tre moduli e 6 nel quarto modulo, verrebbe escluso dal prosieguo delle prove, pur avendo conseguito complessivamente un voto più alto (43,50). Tale limitazione è illogica, non assicurando la selezione dei soggetti più dotati dal punto di vista motorio attitudinale, e contrasta con il principio di proporzionalità. Nella specie, il ricorrente aveva superato la prova preselettiva con il massimo punteggio

(40/40) e aveva conseguito 11,62 punti nel primo modulo e 12,50 punti nel secondo modulo per complessivi 24,25 punti pari a quasi la metà del massimo previsto per la prova complessiva (50 punti); gli mancavano solo 0,75 punti per arrivare al minimo (25 punti). Se avesse riportato un voto di poco inferiore alla sufficienza nella prova natatoria, avrebbe comunque raggiunto con sole tre prove un punteggio superiore alla sufficienza e ai 7/10. Dalla illegittimità del bando nella parte indicata, discende in via consequenziale l'illegittimità dell'esclusione del ricorrente.

PRIMI MOTIVI AGGIUNTI DEL 29.1.2018

Conclusioni: Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione; A) dei provvedimenti già impugnati con il ricorso; B) ove occorra, degli ulteriori atti depositati dall'Amministrazione in giudizio il 19.1.2018 (prot. 2018005369) e il 20.1.2018 (prot. 2018005783) e di quelli rilasciati il 5.1.2018 (prot. 2018001307) a seguito di istanza d'accesso: Relazione del Ministero, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per gli affari generali, Ufficio II, Affari concorsuali e contenzioso, firmata digitalmente dal dirigente Di Michele Furno (senza data); verbale della I sottocommissione d'esame 2.11.2017; scheda di valutazione della prova motoria svolta dal ricorrente; nota 4.1.2018, n. 81, note della Commissione concorsuale 20.11.2017 e 22.12.2017; verbale della Commissione di concorso 29.9.2017 n. 24; ogni atto presupposto e consequenziale, anteriore e successivo. Chiedeva altresì che in via cautelare venisse ordinato all'Amministrazione di ammettere il ricorrente alle ulteriori prove e fasi del concorso, previa ove occorra ripetizione della prova natatoria da parte di una differente commissione e con modalità di cronometraggio automatico o, in via subordinata con modalità manuale conforme al regolamento della Federazione Italiana Nuoto – o sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

Sunto dei motivi

3. Illegittimità per mancata preventiva specificazione delle modalità del cronometraggio (violazione art. 3 d.m. 18.9.2008, n. 163, come modificato dal d.m. 1.8.2016, n. 180). Illegittimità dell'operato della Commissione e del cronometraggio eseguito. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà e arbitrarietà.
- 3.1. E' confermato dalla Relazione del Ministero (pagg. 4 e 5) – depositata in giudizio il 19.1.2018 - che le modalità del cronometraggio non erano previste dal bando (d.m. 676/2016) ma sono state individuate dalla Commissione esaminatrice la quale *“ha deciso di adoperare per quel che riguarda nello specifico la misurazione del tempo della prova di acquaticità, due diversi cronometri; uno elettronico posizionato sopra la piscina – ben visibile anche dal pubblico presente - l'altro, di tipo manuale, azionato dal componente ginnico di ciascuna sottocommissione”*. In effetti, il bando (d.m. 676/2016) non definisce alcuna modalità di cronometraggio della prova natatoria e neppure rimanda ad altre fonti – normative o tecniche - che lo disciplinino. Risulta violato pertanto l'art. 3 d.m. 18.9.2008, n. 163 (come modificato dal d.m. 1.8.2016, n. 180) il quale invece stabiliva che *“La tipologia e le modalità di svolgimento dei moduli sono indicate nel bando di concorso”*. Analoghi bandi di altre Amministrazioni regolando la prova di nuoto prevedono invece che *“Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni Sportive Italiane”*. Si vedano

in tal senso, i bandi dell'Aeronautica militare (G.U. 9.1.2018, 4^a Serie speciale n. 3 - pag. 62; G.U. 18.10.2016, 4^a Serie Speciale n. 83, pag. 26; G.U. 15.1.2016, 4^a Serie speciale n. 4 pag. 97). Il rimando ai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Italiane è necessario, atteso che l'attività di cronometraggio non può essere rimessa a criteri empirici affidati alla discrezionalità dei commissari di turno, ma dovrebbe eseguirsi secondo procedimenti standard riconosciuti e testati.

3.2. In via subordinata, è illegittimo l'operato della Commissione che non ha provveduto alla specificazione delle modalità di cronometraggio almeno in sede di determinazione dei criteri di massima o comunque in via preventiva; e, in concreto, ha applicato un metodo impreciso che si discosta in maniera consistente dalle modalità stabilite a garanzia della precisione del rilevamento dalle Federazioni Italiane Sportive. E' utile al riguardo il riferimento al punto NU 11 del "Regolamento tecnico" della Federazione Italiana Nuoto. La modalità principale da seguirsi in via ordinaria è il "cronometraggio automatico" che è l'unica idonea a dare certezza esatta del tempo di percorrenza, essendo attivata dallo stesso nuotatore ed è considerata obbligatoria dal "Regolamento Settore Nuoto" della Federazione Italiana. Il "cronometraggio manuale" è ammesso solo in via residuale. Il "Regolamento tecnico del nuoto" della Federazione Italiana Nuoto stabilisce che i sistemi con i quali può essere effettuato sono due nessuno dei quali seguito dalla Commissione che ha valutato Falchetto.

3.3. Le modalità di cronometraggio attuate dalla Commissione si discostano notevolmente da quanto stabilito nel Regolamento della Federazione Italiana Nuoto e dai minimi accorgimenti necessari per assicurare una misurazione quanto più possibile corrispondente al tempo reale impiegato. Dalla Relazione del Ministero risulta che: non è stato predisposto alcun "*apparecchio scrivente da tavolo ... collegato al dispositivo di partenza del Giudice di Partenza*"; non è stato assicurato che gli apparecchi utilizzati fossero "*in grado di rilevare i tempi al decimo o al centesimo di secondo, ignorando ogni altra cifra dopo i centesimi*"; non si è dato atto della conversione dei tempi al decimo di secondo, secondo il criterio indicato dalla Federazione o altro criterio. Tali carenze sono tanto più rilevanti ove si consideri che al ricorrente è stato imputato di aver superato di un solo secondo il limite di percorrenza. E' sufficiente un diverso calcolo dei centesimi o decimi di secondo per tenere il tempo all'interno dei 35^{''} o farlo scivolare ai 36^{''}. Per stabilire se operare in un modo o nell'altro è però indispensabile che:

- a) sia stato predeterminato a monte come verranno calcolati i centesimi e i decimi di secondo;
- b) disporre di cronometri di precisione che li riportino. Nella specie, nessuna disciplina è contenuta al riguardo nel bando e neppure nel verbale del 29.9.2017; non risulta che i cronometri adoperati calcolassero i centesimi e i decimi di secondo; in ogni caso, il verbale del 2.11.2017 non li riporta con riguardo alla prova del ricorrente. Tali carenze e imprecisioni inficiano *ab imo* la correttezza del metodo adoperato dalla Commissione e rendono inattendibili l'assegnazione del tempo (36^{''}) al ricorrente.

3.4. La Relazione del Ministero non dà atto dell'avvenuta omologazione e taratura (UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005) dei cronometri utilizzati (cfr. anche art. 38 Regolamento Organico della Federazione Italiana Cronometristi). La rassicurazione contenuta nella Relazione ministeriale che i "cronografi manuali" "*fanno parte di un lotto appositamente comprato*" non offre alcuna garanzia di precisione. Con riguardo al cronometro "*elettronico posizionato*

sopra la piscina”, la Relazione non riferisce neppure che è stato acquistato; evidentemente si trattava di uno strumento datato e non tarato. La “*verifica dei cronometri digitali e manuali*” operata dalla Commissione è priva di ogni connotazione di tecnicità e non può sostituire gli accertamenti e le verifiche di spettanza dei competenti soggetti abilitati.

4. Cronometristi – Mancanza dei requisiti. Eccesso di potere per errore di fatto, manifesta illogicità e irrazionalità.

L'affidabilità del cronometraggio manuale è determinata oltretutto dalle caratteristiche di precisione della strumentazione adoperata (nella specie mancante), dal possesso del titolo di cronometrista (anche questo assente) e dal numero dei cronometristi impiegati.

4.1. La qualifica di cronometrista si ottiene a seguito della frequentazione di appositi corsi e risulta dal conseguimento di attestazione. Si vedano in tal senso gli artt. 8, 9, 10, 37 del Regolamento Organico della Federazione Nazionale Cronometristi. Il bando di concorso impugnato non prevede che i cronometristi dovessero essere dotati di apposito titolo. La Relazione del Ministero si limita ad affermare che il cronometro manuale era “*azionato dal componente ginnico di ciascuna sottocommissione*” (pag. 5). Nulla dice su chi azionasse il cronometro digitale sopra la vasca: non certamente colui che teneva il cronometro manuale; dunque, verosimilmente uno dei membri seduti al tavolo della Commissione posto in corrispondenza del centro della piscina (di 25 metri), senza alcuna garanzia di esatta percezione dell'effettiva partenza e arrivo e di corrispondenza con l'azionamento a distanza del cronometro digitale. Nessuno dei membri della sottocommissione che ha valutato il ricorrente risulta essere iscritto alla Federazione Italiana Cronometristi.

4.2. L'affermazione della Relazione che “*il membro della Commissione appartenente ai ruoli ginnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dava i comandi (“pronti”, “a posto”, “via”) ai candidati e, al “via”, attivava il cronometraggio*”, non corrisponde a quanto stabilito dall'allegato B al bando secondo il quale, a dare i tre comandi doveva essere “*personale addetto all'assistenza*”, non un commissario. Lo stesso verbale 29.9.2017, n. 24 riferisce della nomina di personale da adibire ad attività “*di supporto*”. Pertanto delle due l'una: o come rappresentato nel ricorso (e appare più credibile) chi teneva il cronometro non era un commissario, e allora risulta violata la disposizione del Protocollo di esecuzione (all. B) secondo cui è “*la Commissione esaminatrice*” che “*fa partire il cronometraggio della prova*”; oppure, come rappresentato dalla Relazione del Ministero, ad azionare il cronometro manuale è stato un commissario, ma allora è violato il Protocollo laddove stabilisce che i tre comandi sono dati da “*personale addetto all'assistenza*”. La violazione del Protocollo inficia l'esito del rilevamento del tempo.

4.3. Quando non si procede al cronometraggio automatico, è richiesto che i cronometristi siano 3 per corsia, più 2 cronometristi addizionali (art. S.W. 1.1.2 a pag. 5 del Regolamento Tecnico del nuoto della Federazione Italiana Nuoto). Ciò per ridurre al minimo l'imprecisione insita in questo metodo. Nella specie, è attestato dalla Relazione del Ministero che il cronometro manuale era azionato da una sola persona.

5. Violazione dell'art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

Dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione risulta ulteriormente confermato anche il vizio di difetto di motivazione. Manca la benchè minima indicazione in ordine ai se-

guenti elementi: indicazione (nel bando e nel verbale del 29.9.2017) della modalità di cronometraggio; tipo e marca dei cronometri, omologazione e taratura; titolo di cronometrista in capo a chi ha azionato i cronometri; ragioni per le quali è stato scelto il metodo adoperato e non quelli stabiliti dalle Federazioni Sportive Nazionali; mancata registrazione dei decimi e centesimi di secondo.

Con ordinanza cautelare 9.4.2018, n. 2073, il ricorrente veniva ammesso alle prove successive a quella di acquaticità; in data 13.4.2018 superava il modulo 4 (verifica della capacità pratica) con 9,3 punti e in data 4.10.2018 il colloquio con 28 punti. Il concorso si è concluso con d.m. 14.11.2018 n. 237 che ha approvato la graduatoria generale all'allegato A (con 5092 nominativi), le graduatorie finali allegati B1, B2, B3, B4, e la graduatoria dei vincitori all'allegato C (con 250 nominativi). Con riguardo al Falchetto, il d.m. afferma: *“VISTA l'ordinanza del T.A.R. per il Lazio n. 2073 del 9 aprile 2018, che ha disposto l'ammissione del ricorrente Falchetto Francesco alle ulteriori prove previste per il concorso, rimettendo alla decisione di merito la valutazione del terzo modulo di acquaticità della prova motorio-attitudinale, e pertanto, nelle more della definizione del giudizio, non può essere inserito nella presente graduatoria di merito”*.

SECONDI MOTIVI AGGIUNTI DEL 6.12.2018

Conclusioni. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del d.m. 14.11.2018 n. 237 del Ministro dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per gli affari generali – *“Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”* - nella parte in cui non lo ha annoverato tra i vincitori o, in via subordinata, tra gli idonei. E di ogni atto presupposto e consequenziale, anteriore e successivo. I particolare dei provvedimenti già impugnati con il ricorso ed i primi motivi aggiunti. Ha chiesto altresì, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e che venissero stabilite misure idonee per la ripetizione – se necessaria - della prova di acquaticità (con cronometraggio automatico o modalità tali da garantire l'esattezza del cronometraggio) e l'aggiornamento della graduatoria finale di merito (e/o dei vincitori).

Sunto dei motivi

Illegittimità derivata e consequenziale. Il d.m. 14.11.2018, n. 237 è inficiato per illegittimità consequenziale degli atti già impugnati con il ricorso e i primi motivi aggiunti.

e) indicazione circa la consultazione dello stato del giudizio:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della Sezione “TAR”.

f) indicazione degli estremi del provvedimento

la presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dal TAR Lazio, Sez. I bis di Roma con ordinanza n. 1521/2019 del 6.2.2019. Con questa il Collegio ha disposto *“la integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti, oggetto del presente scrutinio, per pubblici proclami attraverso la inserzione sul si-*

Studio Legale dell'Avv. Raffaele Soddu

Via XX Settembre 6 – 09125 CAGLIARI

Telefono e fax 070 41432

Via Alberto Mario 17 – 08100 NUORO

Telefono e fax 0784 - 32270

to internet dell'amministrazione resistente di: - un sunto del ricorso originario e dei motivi aggiunti e delle relative conclusioni;- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari. A tali incombeni la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni quindici dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incombente in questione. Fissa per il prosieguo l'udienza pubblica del 2 dicembre 2019. Spese al definitivo”.

Cagliari, 9 febbraio 2019

Firmato digitalmente da avv. Raffaele Soddu